

STATUTO

(associazione non riconosciuta)

Articolo - 1 Denominazione e sede sociale

E' costituita con sede in Ispra (VA) Via Riviera n. 268 un'Associazione, ai sensi degli art. 36 e ss. Codice Civile denominata

“ASSOCIAZIONE #lasolastrada”

Articolo - 2 Scopo

L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la sua vita non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

Essa è costituita dalla libera associazione di cittadini che promuovono l'ecologia sociale in tutti i settori della vita civile e che credono fortemente nella possibilità di realizzare una società SOLIDA, SOLIDALE e SOSTENIBILE. Ha per finalità:

- creare le condizioni per far emergere la coscienza ecologica innata in ciascuno di noi;
- partecipare alla realizzazione di una società equilibrata, in grado di essere autonoma ed autosufficiente sotto il profilo produttivo e di disponibilità di beni e servizi;
- promuovere i territori di riferimento anche pianificando, organizzando e realizzando progettualità specifiche;
- cambiare la logica dell'economia del profitto;

Per il raggiungimento di dette finalità, l'Associazione intende collaborare con persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, locali, nazionali o internazionali, nonché con organismi, movimenti od associazioni con i quali ritenga utile avere collegamenti e la cui attività non contrasti con i fini istituzionali dell'Associazione.

L'Associazione intende soprattutto raccogliere gli spunti e le richieste che provengono dai territori relativamente ai propri obiettivi dichiarati e, facendosene portavoce, vuole realizzare quelle interazioni e sinergie tra privati, enti territoriali, no profit, soggetti privati utili al raggiungimento degli obiettivi definiti. Infine, si pone finalità di progettazione e realizzazione di programmi multidisciplinari di promozione del territorio e di tutela dello stesso. Inoltre, promuove attività divulgative e culturali.

E' caratterizzata altresì dalla democraticità e uguaglianza dei diritti degli associati, dall'elettività delle cariche associative e dalla redazione di rendiconto economico. L'Associazione si avvarrà prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite, dei propri aderenti; non assumerà lavoratori dipendenti né si avvarrà di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale dello Stato Italiano.

Articolo - 3 Durata:

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

Articolo - 4 Domanda d'ammissione

Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche, di età uguale o maggiore di anni 16, che ne fanno richiesta e che siano dotate di un'irreprensibile condotta morale e civile.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

La validità della qualità di socio è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui eventuale diniego deve essere sempre motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea generale.

In caso di domanda d'ammissione a socio presentata da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. L'esercente patria potestà che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione rispondendo verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.

La quota associativa non può essere trasferita a terzi.

Articolo - 5 Diritti dei soci:

Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto sarà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile che si svolgerà dopo il raggiungimento della maggiore età.

Al socio maggiorenni è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo articolo 13.

La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette da Consiglio Direttivo e la Sede sociale, qualora allestita, secondo le norme stabilite dall'apposito regolamento.

Articolo - 6 Decadenza dei Soci:

I Soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

1. dimissione volontaria.
2. morosità protrattasi per oltre QUATTRO mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa
3. Radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta degli elementi il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che con la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. Alla riunione del Consiglio Direttivo deve essere convocato il socio interessato, per procedere in contraddittorio alla disamina degli addebiti. L'Associato radiato non può essere più riammesso.
4. Scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'art. 23 del presente Statuto.

Articolo - 7 Organi

Gli organi sociali sono:

1. l'Assemblea generale dei Soci,
2. il Presidente,
3. il Consiglio Direttivo.

Articolo 8 – Assemblea Generale dei Soci

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

La convocazione dell'assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta, che propone l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è un atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo che vi provvede nei tempi e modi previsti dal successivo Art. 10, e comunque non oltre 30 giorni dalla richiesta. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, in ogni caso, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Le assemblee sono generalmente presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da un suo delegato.

L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce e regola le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo - 9 Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i Soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta non più di DUE associati.

Articolo - 10 Compiti dell'Assemblea

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima dell'effettuazione, mediante comunicazione agli associati a mezzo posta elettronica o altro sistema di messaggistica istantanea. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie trattate.

L'assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno entro SEI mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto di gestione e per l'esame del rendiconto previsionale.

L'assemblea elettiva deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, a scadenza del mandato o per la sostituzione dei membri, come previsto dal presente Statuto, per eleggere i componenti del Consiglio direttivo nel numero disciplinato dal successivo Art. 13 e in ogni caso il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario, con funzioni di tesoriere, del sodalizio.

Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione stessa.

Articolo - 11 Validità delle Assemblee

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto a un voto.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.

Articolo - 12 Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno quindici giorni prima dell'adunanza mediante comunicazione agli associati a mezzo posta elettronica o sistema di messaggistica istantanea. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello Statuto sociale, atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'Associazione, scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

Articolo - 13 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto di un numero di membri che è stabilito dall'assemblea fino ad un massimo di CINQUE, eletti dall'assemblea. Tutti gli incarichi sociali s'intendono a titolo gratuito. Il Consiglio dura in carica TRE anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni saranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprono la medesima carica sociale in altre società o associazioni.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, con le formalità, ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo, atte a garantirne la massima diffusione.

Il membro del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, si assenti per tre riunioni consecutive, decade dalla carica.

Articolo - 14 Dimissioni

Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio, lo stesso proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vicepresidente, fino alla nomina del nuovo Presidente, che dovrà avvenire alla prima assemblea utile successiva.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

Articolo - 15 Convocazione Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne è fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri, senza formalità.

Articolo - 16 Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci.
- b) redigere il rendiconto preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta l'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto delle norme di cui all'art. 8 e seguenti, del presente Statuto.
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci, qualora si dovessero rendere necessari;
- f) attuare le finalità previste dallo Statuto e dalle decisioni dell'assemblea dei soci;
- g) Stipulare atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- h) Stipulare contratti di gestione, di locazione, di compravendita anche rateali di macchine, di forniture, di appalto, di permuta, aprire conti correnti bancari, contrarre assicurazioni varie ed in particolare accedere a finanziamenti bancari, contrarre mutui, contratti di leasing e assumere ogni altro impegno finanziario non previsto, formare commissioni e/o gruppi di lavoro, partecipare a bandi di progetto.

- i) Nominare tecnici e specialisti per lo svolgimento delle attività societaria e lo sviluppo delle attività e dei progetti.

Articolo - 17 Il Presidente

Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo dirige l'Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali; ne è il legale rappresentante per ogni evenienza.

Articolo - 18 Il Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali sia espressamente delegato.

Articolo - 19 Il Segretario

Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza della Associazione.

Articolo 20 Il Tesoriere

Il Tesoriere amministra la cassa della Associazione, Redige di rendiconti insieme al Presidente, da sottoporre al Direttivo della Associazione. Cura i libri contabili. Ha delega di firma sul conto corrente della associazione. Cura la riscossione ed i pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo. Valuta la copertura finanziare alle attività deliberate dalla associazione stessa, dando il preventivo nulla osta

Articolo - 21 Il Rendiconto

Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economica/finanziaria dell'Associazione.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale ed economica/finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del rendiconto, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia dello stesso.

Articolo 22 – Anno Sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo - 23 Fondo comune

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione.

Articolo - 24 Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, e validamente costituita con la presenza di almeno 4/5 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima sia in seconda convocazione di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con esclusione delle deleghe.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegua finalità analoghe fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo - 25 Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del codice civile.

Ispra, 28 luglio 2020